SCHEMA DEI COLLEGAMENTI tra gli articoli costituzionali

Divisione in 3 parti:
artt. dall'1 al 12: PRINCIPI FONDAMENTALI
artt. dal 13 al 54: DIRITTI E DOVERI DEL CITTADINO
artt. dal 55 al 139: ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
+ 18 disposizioni transitorie finali

ART 1: democrazia — ART 4: diritto/dovere di lavorare

ART 2: diritti inviolabili e doveri inderogabili

Art. 52: La difesa della patria.

Art. 53: Imposte: capacità contributiva e progressività.

Artt. 29-30-31: La famiglia è fondata sul matrimonio e sull'eguaglianza tra coniugi

ART 3 comma 2: uguaglianza sostanziale

ART 3 comma 1: uguaglianza formale

ARTT. 9: La Repubblica promuove lo sviluppo culturale e scientifico

ARTT. 7-8: cattolicesimo-altre religioni

ART 10: L'ordinamento giuridico italiano si conforma al diritto internazionale.

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

Art. 80: Le Camere autorizzazno con legge la ratifica dei trattati internazionali

ART 11: l'Italia ripudia la guerra e consente limitazioni di sovranità a tale scopo.

Art. 78: Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

Art. 96: Il Presidente del Consiglio e i Ministri sono sottoposti alla giurisprudenza ordinaria.

Artt. 99-100: Gli organi ausiliari.

Artt. 92-93-94: **Il Governo** è formato dal Presidente e dai ministri. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio e su proposta di questo, i Ministri che prestano giuramento. Il Governo deve avere la fiducia delle Camere.

Artt. 76-77: può essere delegata al Governo.

Art. 72: regolamento legislativo.
Art. 73: termini di promulgazione

Art. 67: Divieto del vincolo di mandato.
Art. 68: Immunità parlamentare.

Art. 55: Bicameralismo. Il parlamento si riunisce in seduta comune nei casi previsti dalla Costituzione.

Art. 70: **La Funzione Legislativa** è esercitata collettivamente dalle due Camere.

Artt. dal 56 al 61: le elezioni

Artt. dal 35 al 38: rapporti economici e lavorativi

Art. 40: Diritto di scopero
Art. 41: L'iniziativa economica privata è libera

Art. 42: La proprietà è pubblica o privata. — Art. 43: l'espropriazione

Art. 97: Legalità, buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione.

Art. 27: La libertà penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Non è ammessa la pena di morte.

Art. 13: La libertà personale è inviolabile

Art. 15: La segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili

Art. 14: Il domicilio è inviolabile

Art. 24: La difesa è diritto inviolabile. Sono assicurati ai non abbienti i mezzi per difendersi.

Art. 113: contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale.

Art. 32: La Tutela della salute è garantita anche agli indigenti.

Art. 117: Elenco competenze dello Stato

Art. 33-34: L'insegnamento è libero. La scuola è aperta a tutti. I meritevoli hanno diritto di raggiungere i più alti gradi.

Art. 21: Tutti hanno diritto di manifestare il proprio pensiero. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Art. 19: Tutti hanno diritto di professare la propria fede e farne propaganda

Art. 26: L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia prevista dalle convenzioni internazionali. Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.

Art. 17: I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.
Art. 18: I cittadini hanno diritto di associarsi. Sono proibite le associazioni segrete o di carattere militare

Art. 39: L'organizzazione sindacale è libera.
Art. 49: Tutti hanno diritto di associarsi in partiti con metodo democratico.

Artt. dall'83 al 91: **Il Presidente della Repubblica.**

Art. 92 comma 2

Art. 59: chi è stato presidente è senatore a vita.

Art. 134

Art. 90: stato di accusa del PR.
Art. 91: giuramento del PR.

Art. 83: Il Presidente è eletto dal Parlamento in seduta comune.

Art. 74: diritto di veto del PR

Art. 75: E'indetto REFERENDUM quando lo richiedano 500mila elettori o 5 consigli regionali. Non è ammesso per leggi di bilancio, amnistia, indulto e ratifica dei trattati internazionali.

Art. 79: L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge, a maggioranza dei 2/3 di ciascuna Camera.

Art. 84: Può essere eletto (Art. 85: per 7 anni) ogni cittadino con + di 50 anni e diritti civili e politici.
Art. 86: Quando non può esercitarle, le funzioni del PR sono esercitate dal Presidente del Senato.
Art. 87: può inviare messaggi alle Camere.
Art. 88: Può scioglierle.
Art. 89: Nessun atto del PR è valido se non è controfirmato.

La magistratura

Art. 101: I giudici sono soggetti soltanto alla legge.
Art. 102: Non possono essere istituiti giudici straordinari o speciali.

Art. 104: La magistratura costituisce un ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere. (*composizione*)

Art. 25: Nessuno può essere distolto dal giudice naturale. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge. (*Irretroattività*)

Art. 112: Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

Art. 105: Spettano al CSM i provvedimenti nei riguardi dei magistrati.
Art. 106: Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

Art. 107: I magistrati sono inamovibili. Possono essere sospesi solo dal CSM per motivi stabiliti dall'ordinamento giudiziario. Il Ministro della Giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare. I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

Art. 105: Spettano al Ministro della Giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

La Corte Costituzionale

Art. 134: La Corte giudica:
- sulla legittimità costituzionale delle leggi, atti aventi forza di legge dello Stato o delle Regioni.
- sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra Stato e Regioni, e tra le Regioni.
- sulle accuse contro il PR (**art. 90**).

Art. 136: Quando la Corte dichiara l'illegittimità la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. (*Gazzetta Ufficiale*)

Art. 135: La Corte è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal PR, per un terzo dal Parlamento in seduta comune (**art. 55 comma 2**), per un terzo dalle supreme magistrature. I giudici sono nominati per nove anni e non possono essere rinominati. Il Presidente rimane in carica per un triennio ed è rieleggibile. Nei giudizi d'accusa contro il PR intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, 16 membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore (**art 58**).

La Revisione della Costituzione:

Leggi costituzionali definite inappellabili (rigidità)

Art. 138: Le leggi di revisione della Costituzione sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di 3 mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. (...)
Non si fa luogo a referendum (**art. 75**) se la legge è stata approvata nella seconda votazione da 2/3 dei votanti.

Art. 139: La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

ART 5: unità della Repubblica ed autonomie locali

Art. 116: Statuti Speciali

Art. 114: La Repubblica si riparte in **regioni, provincie e comuni.**

Art. 119: I Comuni e le Province hanno autonomia finanziaria. Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote erariali.

Art. 118: Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che per assicurarne l'esercizio unitario siano conferite a province, città metropolitane, regioni e Stato sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

Art. 121: Sono organi della Regione: Il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente. Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e può fare proposte di legge alle Camere. La Giunta è l'organo esecutivo. Il Presidente dirige la politica.

Art. 128: Le provincie e i Comuni sono enti autonomi.

Art. 125: Nella regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado. (*TAR*)

Art. 122: *Incompatibilità* fra le cariche. I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni. (*immunità*)

Art. 123: Ciascuna Regione ha uno statuto, leggi e regolamenti. Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale. Il Governo può promuovere la questione di legittimità dinanzi alla Corte Cost. entro 30 gg. dalla pubblicazione.

Art. 127: Ogni legge approvata dal Consiglio è comunicata al Commissario, che salvo opposizione del Governo, deve vistarla nel termine di 30 gg. dalla comunicazione.